



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.5.2007
COM(2007) 254 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. La proposta acclusa riguarda taluni prodotti industriali e agricoli. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della proposta di regolamento acclusa. Taluni prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici della Comunità sono stati stralciati. Gli allegati del presente regolamento contengono l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione deve essere modificata, e l'elenco dei prodotti stralciati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. La misura ha efficacia dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2011, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Le sospensioni che la Commissione e il gruppo "Economia tariffaria" riterranno necessario sopprimere o mantenere saranno soppresse o prorogate dopo la fine di tale periodo.

- **Contesto generale**

È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2006 (GU L 395 del 30.12.2006, pag. 1).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o ACP).

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di

ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutte le sospensioni figuranti nell'allegato corrispondono all'accordo raggiunto nelle discussioni all'interno del gruppo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti rappresentanti gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

Proposta inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

- **Base giuridica**

Articolo 26

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi del programma d'azione "Dogana 2007".

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

In forza dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 40 700 000 EUR/anno.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Nell'allegato del regolamento proposto sarà pubblicato un elenco differenziale di tutte le sospensioni di dazi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio².
- (2) Diversi prodotti contemplati dal suddetto allegato devono essere stralciati dall'elenco ivi riportato, perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, o perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.
- (3) Di conseguenza, i prodotti la cui designazione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi.
- (4) Il periodo di validità della misura deve essere limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano adottate ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi³.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/2006 (GU L 395 del 30.12.2006, pag. 1).

³ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- (1) è inserito il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nell'allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007. Esse scadono alle date indicate nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 0302 70 00	11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0 %	1.7.2007 - 31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	12			
ex 0303 80 90	14			
ex 0303 80 90	16			
ex 0303 80 90	19			
ex 2009 80 79	87			
ex 2009 80 99	93	Acqua di cocco, congelata, non trattata, non confezionata per la vendita al dettaglio	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2811 22 00	20	Microsfere di silicio amorfo di 5 µm (± 1 µm), destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Microsfere di silice bianca porosa di diametro superiore a 1 µm destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2845 90 90	10	Elio-3	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2845 90 90	30	Monossido di carbonio ¹³ C	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2916 39 00	45	Acido 2-clorobenzoico	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
2920 90 40		Fosfito de trietile	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiammina	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetilacrilammide	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 2926 90 95	61	Acido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2929 10 90	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2930 90 85	78	4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2932 29 85	60	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2932 29 85	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2933 21 00	70	α -(4-Metossibenzoil)- α -(1-benzil-5-etossi-3-idantoinil)-2-cloro-5-dodecilossicarbonilacetanilide	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2933 39 99	50	<i>N</i> -Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2933 99 90	81	1,2,3-Benzotriazolo	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 2933 99 90	82	Toliltriangolo	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: <ul style="list-style-type: none"> — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 20 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente <i>N</i> -(2-idrossipropilammonio)diazabicciclo (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3903 19 00	30	Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268°C e 272°C e un punto di solidificazione compreso tra 247°C e 252°C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3904 22 00	91	Poli(cloruro di vinile), tinto in massa, sotto forma di pagliette, di grani, di ciottoli o di lastre rettangolari, destinati ad essere utilizzati come elementi decorativi nella rivestimenti del suolo e del muro (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2008
ex 3926 90 97	80			
ex 3907 30 00	40	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 97	70			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3919 10 38	40	Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 10-20 cm, di lunghezza di 10 – 210 m e di spessore totale di 10-50 µm, non destinato alla vendita al dettaglio	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3920 59 90	10	Foglio non cellulare e non lamitato di copolimero modificato di acrilonitrile-metilacrilato con spessore compreso tra 1,0 mm e 1,3 mm, in rotoli	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3920 99 28	50	Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	1.7.2007 - 31.12.2008
ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al dettaglio, crudo, cotto o candeggiato, interamente di seta	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2.5 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 7011 20 00	20	Vetro conico (imbuto) per tubo catodico, di diagonale compresa tra 508,8 mm e 811,0 mm	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 7011 20 00	50	Schermo di vetro con <ul style="list-style-type: none"> — trasparenza del 52,5 % (± 5 %) per uno spessore del vetro di 11,43 mm e — di diagonale compresa tra 512,1 mm e 814,2 mm e — di dimensioni pari a 341,8 x 440,5 x 94,1 mm (± 1,4 mm) o 359,4 x 454,8 x 80,0 mm (± 1,4 mm) o 358,0 x 454,0 x 90,0 (± 1,4 mm) o 359,4 x 454,8 x 72,0 (± 1,4 mm) o 396,0 x 633,0 x 103,7 mm (± 1,4 mm) o 472,7 x 600,8 x 97,6 mm (± 1,4 mm) o 472,7 x 600,8 x 84,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 x 726,1 x 112,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 x 726,1 x 93,0 mm (± 1,4 mm) 	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm ³ destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11, tosatrici da prato a motore della sottovoce 8433 20 10, motofalciatrici della sottovoce 8432 29 50 o trituratrici da giardino della sottovoce 8436 80 99 (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8413 91 00	20	Dischi oscillanti in manganese-silicio-bronzo con un tenore di rame compreso tra 58 % e 63 % in peso, da incorporare nelle pompe per il fluido refrigerante dei condizionatori d'aria degli autoveicoli	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm (± 1,0 Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
		compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) (1)		
ex 8507 80 30	40	<p>Accumulatore al litio-ion di forma rettangolare, di</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza compresa fra 80 mm e 1000 mm, — di larghezza compresa fra 25 mm e 150 mm, — di altezza compresa fra 100 mm e 500 mm, — di peso compreso fra 0,5 kg e 30 kg, — di capacità compresa fra 20 Ah e 1000 Ah, <p>, destinato alla fabbricazione di unità di alimentazione elettrica ricaricabili da installare nelle merci di cui alla voce 8903 (1)</p>	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8529 90 65	70	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8539 39 00	20	Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) o ad elettrodi esterni (EEFL), di diametro inferiore o uguale a 5 mm e di lunghezza superiore a 120 mm ma inferiore o uguale a 1570 mm, destinate ad essere incorporate in unità di retro-illuminazione di moduli LCD (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8540 11 11	95	Tubo catodico a colori con maschera a fessura di tipo "slot mask", dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo non superiore a 42 cm	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 79 cm	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD (1)	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(terefalato di etilene) con spessore inferiore a 300 µm, conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm	0 %	1.7.2007 - 31.12.2011

(1) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
0302 70 00	11
0302 70 00	31
0302 70 00	41
0302 70 00	82
0302 70 00	83
0302 70 00	84
0302 70 00	89
0303 80 90	10
0303 80 90	19
3707 10 00	20
3904 22 00	91
3926 90 98	80
3907 30 00	40
3916 90 15	10
3926 90 98	70
3919 10 38	40
3920 99 53	
3920 99 59	55
5004 00 10	10
5004 00 90	10
5402 49 00	85
5503 90 90	40
5907 00 90	10
6307 90 10	10
7019 19 10	40
8540 11 19	91
9001 20 00	20
9001 90 00	55
9001 20 00	30
9001 90 00	65

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: 15 287,00 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, avente il seguente effetto:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Secondo semestre 2007 e 2008-2011]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/07/2007 - 31/12/2011	- 40,7/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Dei controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio saranno effettuati a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di limitare i problemi economici è stata stabilita una data di scadenza.

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate ed accettate;
2. evoluzione tecnica e tendenze economiche del mercato risultanti dalla soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunta

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti da cambiamenti di designazione e di codice NC o TARIC, contiene 37 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il secondo semestre 2007 e per il periodo dal 2008 al 2011, ammontano a 31,6 milioni di euro l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti, sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta **una perdita di entrate di circa 57,1 milioni di euro l'anno**.

Stralcio

7 prodotti sono stati stralciati dall'allegato a fronte del ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad **un aumento delle risorse di 2,8 milioni di euro**, calcolato in base alle richieste di sospensione o alle statistiche disponibili (2005).

Costo stimato dell'intervento

Sulla base delle statistiche disponibili (2005), l'impatto in termini di perdita di entrate risultante dal regolamento può pertanto essere stimato a $57,1 - 2,8 = 54,3$ milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 =$ **40,7 milioni di euro l'anno per il periodo 1. 7.2007- 31.12.2011**.

La corrispondente diminuzione di risorse proprie tradizionali dovrà essere finanziata dagli Stati membri attraverso un ricorso supplementare al PNL.